

Prorogato al 28 febbraio il termine per il bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali

Con il [decreto](#) del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato differito al **28 febbraio 2025** il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione relativo agli anni 2025/2027.

Come ricordato dall'IFEL con il [comunicato](#) del 20 dicembre 2024, rimangono fermi, in quanto non sono correlati alle tempistiche di deliberazione dei bilanci degli enti locali:

- il termine per approvare le delibere in materia di **TARI e tariffa corrispettiva** (per piani finanziari-regolamenti-tariffe), fissato al 30 aprile di ciascun anno, ai sensi dell'[art. 3](#) comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 (fermo restando che, se il termine per la deliberazione del bilancio di previsione viene prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle delibere per la TARI o la

tariffa corrispettiva dovrà coincidere con quello per la deliberazione del bilancio di previsione);

- il termine per approvare le delibere comunali per la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle **addizionali comunali IRPEF** per il periodo d'imposta 2025, fissato al 15 aprile 2025 ai sensi dei commi 750-752 dell'art. 1 della L. [207/2024](#) (legge di bilancio 2025), per consentire ai Comuni di recepire la "nuova" articolazione in tre scaglioni di reddito per le aliquote IRPEF ex [art. 11](#) comma 1 del TUIR, qualora non intendano mantenere la previgente articolazione in quattro scaglioni (in assenza di una delibera approvata nei termini, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento).